



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto D-08 / 23	del 05/03/2009
Codice identificativo 528844	

PROPONENTE <i>POLIZIA MUNICIPALE</i>

OGGETTO	TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA: DIVIETO DI TRASPORTO SU AREE PUBBLICHE DI CONTENITORI ED INVOLUCRI FINALIZZATO ALLA VENDITA ILLEGALE DI MERCE NON AUTORIZZATA
----------------	--

Dirigente della Direzione	Data	Firma MASSIMO BORTOLUZZI
---------------------------	------	---------------------------------

Pubblicazione Albo Pretorio	
Data pubblicazione	
Data scadenza pubblicazione	

COMUNE DI PISA

Ordinanza n. _____ del _____

IL SINDACO

Oggetto: Tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica: divieto di trasporto su aree pubbliche di contenitori ed involucri finalizzato alla vendita illegale di merce non autorizzata.

Considerati i numerosi esposti, le segnalazioni e le lettere di cittadini, turisti, associazioni, comitati e commercianti;

considerato che, anche a causa delle tensioni che si sono verificate nella città, l'attività della Polizia Municipale e delle altre forze di polizia dello Stato si esplica in maniera continuativa nel controllo della vendita di prodotti contraffatti e del commercio abusivo su aree pubbliche, fenomeni di particolare intensità nelle zone di interesse commerciale, turistico quali il centro storico e la zona monumentale di piazza Duomo e sue adiacenze, nonché quelle in cui si effettuano mercati e fiere;

considerato che tale illecito commercio è posto in essere da un cospicuo numero di venditori abusivi, che gravitano all'interno delle aree descritte nelle quali vi è affollamento e forte flusso pedonale di turisti e cittadini, e vi giungono trasportando contenitori quali borse di grandi capacità, teli ed involucri di cartone dai quali è possibile anche intravedere la mercanzia ivi riposta;

considerato che il trasporto di detti contenitori o la loro detenzione con un prolungato stazionamento sulla pubblica via accompagnato dall'approssimarsi ai passanti, dalla negoziazione sul posto e dall'eventuale scambio della merce in luoghi appartati, è da ritenersi attività inequivocabilmente diretta alla vendita della merce ivi contenuta;

considerato che i prolungati stazionamenti con sacchi, borsoni e altri analoghi contenitori, sono causa di continue frizioni con i residenti nelle zone interessate al fenomeno, con gli operatori commerciali regolari ed altre categorie produttive, nonché con i turisti e la cittadinanza in genere, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;

rilevato che alla vista degli operatori delle forze di polizia, i venditori abusivi, nel tentativo di disperdersi si danno a precipitose fughe utilizzando detti involucri appesantiti dalla notevole quantità di articoli contenuti all'interno per crearsi un varco tra i passanti;

rilevato che, tale fatto rappresenta un grave pericolo per l'incolumità pubblica, a causa dell'affollamento dei luoghi, alla luce di numerosi episodi pregressi nel corso dei quali ignari passanti sono stati travolti riportando anche lesioni, nel corso di controlli di polizia che davano luogo alle suddette precipitose ed incontrollate fughe;

rilevato quindi che, tali fatti devono considerarsi come direttamente ricollegabili alla vendita abusiva su area pubblica o al commercio di prodotti contraffatti e che non possono essere chiaramente assimilabili alla legittima condotta di un qualsiasi cittadino o turista che abbia motivatamente necessità di trasportare sulla pubblica via una qualsiasi mercanzia acquistata o altri effetti personali ne assimilabili alle esigenze di rifornimento degli esercenti commerciali autorizzati;

rilevato quindi di dover vietare solo le fattispecie inequivocabilmente riconducibili alla vendita di prodotti contraffatti e/o abusiva su aree pubbliche in quanto costituiscono per le motivazioni sopra enunciate un grave pericolo per l'incolumità pubblica dei passanti e sono altresì pregiudizievoli per la sicurezza urbana così come definita al punto d) dell'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, ovvero "situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità e che alterano il decoro urbano in particolare quello di abusivismo commerciale e di abusiva occupazione di suolo pubblico";

considerato che il protrarsi e l'aggravarsi di situazioni di disordine e d'inosservanza delle regole ledono anche la credibilità e l'efficacia delle politiche sociali di prevenzione della marginalità e d'integrazione poste in atto dall'Amministrazione Comunale e dagli altri enti competenti, per il determinarsi di emergenze che eccedono la capacità dell'intervento pubblico secondo quanto previsto dal "Programma di mandato" approvato dal Consiglio Comunale di Pisa;

ritenuto pertanto che per i su espressi motivi ricorrano le condizioni per la emanazione di un provvedimento che vieti i comportamenti sopra detti;

visto il contenuto dell'ordine del giorno sulla sicurezza cittadina approvato dal Consiglio Comunale il 6 novembre 2008, nel quale, tra l'altro si fa espresso riferimento alle ordinanze sindacali ex art. 54 T.U.E.L. novellato, quali strumenti di intervento in materia di sicurezza urbana;

visto l'art. 54 comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. – Testo Unico Enti Locali, così come modificato dal D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;

visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

visto il Decreto del Ministro Interno 05/08/2008;

visto l'art. 7-bis della Legge 24/07/2008 n. 125 che introduce modifiche all'art. 16 Legge 689/1981;

vista la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 16/10/2008;

visti gli artt. 28 e 29 comma 1° del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

visti gli artt. 29, 30 e 31 della Legge Regionale 28 del 7 febbraio 2005;

visto l'art. 47 del Regolamento generale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del Comune di Pisa;

vista l'ordinanza del Sindaco di Pisa n.2 dell'8 gennaio 2009;

ORDINA

- a) su tutte le sotto elencate piazze e vie del territorio comunale che per la loro conformazione nonché per la loro vocazione turistica o commerciale sono sottoposte a un forte flusso pedonale di cittadini o turisti, nonché nelle vie adiacenti ed in quelle che vi confluiscono, è vietato il trasporto e la detenzione di contenitori quali borse, sacchi, involucri di cartone o altro materiale che, per le circostanze di tempo e di luogo e per la condotta dei possessori, siano inequivocabilmente riconducibili alla vendita illegale dei prodotti ivi riposti:

piazza Stazione, galleria Gramsci, piazza Vittorio Emanuele II, corso Italia, via del Carmine, via e logge di Banchi, piazza XX settembre, ponte di Mezzo, piazza Garibaldi, Borgo Stretto, piazza delle Vettovaglie, piazza Sant'Omobono, via Oberdan, piazza Cairolì, piazza Dante, via Ulisse Dini, piazza dei Cavalieri, via dei Mille, via S. Maria, piazza Duomo, piazza Manin, piazza Arcivescovado, via Roma (ultimo tratto), via Camozzo, largo Cocco Griffi, via Cammeo, via Piccolini, via Paparelli (compresa l'area dove si svolge il mercato), largo Belvedere (Tirrenia), lungomare di Marina di Pisa (da via Tullio Crosio a via Arnino);

- b) sanzioni:

ferme restando le sanzioni penali e/o amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 100, con la possibilità per gli organi

accertatori di provvedere al sequestro delle cose che servirono per commettere l'illecito o che ne sono state il prodotto ex art. 13 legge 689/81.

la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è stata preventivamente comunicata al Prefetto e viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio ed a mezzo degli organi di stampa cittadini;

ai fini della esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso alla polizia municipale ed a tutti gli organi di polizia dello Stato presenti sul territorio comunale;

Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Marco Filippeschi